



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

R.G. Sovr. n. 4/2019 – [REDACTED]

IL GIUDICE DESIGNATO

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 15.05.2019 ed esaminati gli atti,
visto il ricorso depositato in data 27.02.2019 con il quale ricorrente [REDACTED] (c.f. [REDACTED])
coadiuvato dall'Avv. Francesca Quintiliani in qualità di organismo di
composizione della crisi (OCC), ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli
artt. 7, 8 e 9, l. n. 3/2012;

vista la comparsa di costituzione dell'Avv. Francesco Melisurgo;

OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano, così come presentato; in particolare va rilevato che detto piano, così come integrato dalla relazione dell'OCC del 30.01.2019, fatta propria dal ricorrente, prevede:

- il pagamento integrale del credito dell'Avv. Melisurgo, pari ad euro 11.159,49, comprensivo dei compensi professionali pari ad euro 9.340,07, mediante il versamento di 31 rate di euro 350,00, di cui l'ultima di euro 309,49;
- il pagamento integrale degli altri creditori, [REDACTED] come da relativi piani di ammortamento.

L'attivo messo a disposizione dal ricorrente consiste nel suo stipendio mensile di euro 2.500,00, connotato da stabilità in quanto trattasi di dipendente pubblico, dal quale va sottratto l'importo di euro 1.100,00 circa per spese legate al mantenimento della famiglia e di euro 770,00 per il pagamento del mutuo ipotecario, del finanziamento dell'auto e del premio dell'assicurazione sulla vita. Residua quindi una somma mensile sufficiente per il pagamento rateale del credito dell'Avv. Melisurgo.

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. Al riguardo, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" o abbia "colposamente determinato il sovra indebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.



In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla “generale diligenza” del consumatore nell’aver assunto, prima, e nell’aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo “genetico”, sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;
- il secondo, di tipo “evolutivo”, valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.

Nel caso di specie, l’OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento, rilevando che *“la causa dell’indebitamento va ricercata nella soccombenza in una causa civile attualmente in fase di appello che ha condannato il signor Russo al pagamento di circa euro 20.000,00 a titolo di spese processuali, circostanza questa non creduta ed imprevedibile per l’istante, che sommata alle voci di spesa di cui sopra rende all’istante impossibile l’adempimento in un’unica soluzione”*.

Orbene, il ricorrente ha assunto le obbligazioni relative al mutuo ipotecario ed al finanziamento dell’auto contando di poter pagare le rate mensili in base al proprio stipendio, volto a sostenere anche i bisogni della famiglia. Da questo punto di vista non ha compiuto errori di previsione, essendo lo stipendio capiente rispetto al fabbisogno complessivo, né d’altro canto ha successivamente alterato le proprie capacità reddituali che sono rimaste invariate. Piuttosto, il sovraindebitamento è derivato dalla soccombenza in una controversia, in cui è stato condannato al pagamento di una somma consistente, non affrontabile mediante un unico pagamento. Al riguardo deve osservarsi che l’attività di agire e di difendersi in giudizio è costituzionalmente tutelata e, pertanto, non può essere considerata come un comportamento contrario alla normale diligenza.

3. Prive di pregio risultano, inoltre, le contestazioni dell’Avv. Melisurgo.

In linea generale le contestazioni, argomentando ai sensi dell’art. 12 l. sovr. che richiama gli artt. ss. 737 c.p.c., si propongono con ricorso davanti allo stesso giudice chiamato a decidere sulla proposta di piano del consumatore, dovendosi inoltre escludere che il creditore possa introdurre la contestazione, per la prima volta, in sede di reclamo al successivo decreto di omologazione.

Dette contestazioni impongono al giudice il raffronto dell’effettivo soddisfacimento del creditore contestante con quanto avverrebbe mediante il diverso procedimento liquidatorio disciplinato dai successivi artt. 14-ter ss. (c.d. cram down). Infatti, nel caso in cui la liquidazione del patrimonio del debitore dovesse meglio soddisfare le pretese del creditore contestante, rispetto a quanto proposto



dal debitore consumatore, il giudice non può procedere con l'omologazione. Al contrario, laddove anche con detto procedimento si giungesse ad una soddisfazione pari od inferiore a quella indicata dal consumatore, nessun ostacolo si frapporterebbe all'omologazione del piano.

Tanto osservato, le contestazioni dell'Avv. Melisurgo appaiono inammissibili in quanto non presentate mediante un ricorso *ad hoc*.

Dette contestazioni sono comunque infondate per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, la legge sul sovraindebitamento focalizza tali contestazioni sulla convenienza del piano del consumatore lasciando sullo sfondo altri motivi di doglianza. Nel caso di specie, sussiste sicuramente la convenienza del piano in questione dal momento che offre ai creditori l'integrale soddisfacimento dei propri crediti, giungendo ad un risultato pari se non superiore a quello liquidatorio. Con detto piano viene prevista una dilazione temporale dei pagamenti che, in relazione al credito dell'Avv. Melisurgo, è addirittura migliore rispetto a quella conseguibile mediante una conversione del pignoramento, la quale prevede una dilazione dei pagamenti fino a 36 rate, contro le 31 previste dal presente piano. Pertanto, considerato che nell'ambito della procedura esecutiva individuale intrapresa dall'Avv. Melisurgo, attualmente sospesa, non sono state disposte le vendite e quindi è ancora possibile chiedere ed ottenere la conversione del pignoramento, ove il presente piano non dovesse essere attuato, il creditore in contestazione potrebbe trovare condizioni di soddisfacimento del credito deteriori rispetto a quelle attuali.

Quanto al secondo ordine di motivi le doglianze sollevate dall'Avv. Melisurgo attengono prevalentemente ad irregolarità formali che comunque non risultano lesive di interessi sostanziali. Infatti, il creditore in contestazione è comunque venuto a conoscenza del ricorso e del piano, il quale si è recato in cancelleria per l'esame di quest'ultimo. L'udienza di discussione si è tenuta oltre il sessantesimo giorno dal decreto di fissazione a causa del carico di ruolo, dovendosi inoltre precisare che il termine ha natura perentoria. Il ricorrente in quanto pubblico dipendente non è soggetto a debiti di natura tributaria e previdenziale, considerato che le ritenute avvengono alla fonte; inoltre l'OCC nella sua relazione ha esaustivamente indicato la complessiva situazione debitoria. Infine, le contestazioni di merito risultano superate alla luce dell'esito positivo della prova di resistenza del c.d. cram down. Deve pertanto rigettarsi anche la richiesta di condanna alle spese.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;



P.Q.M.

omologa il piano del ricorrente [REDACTED] del 03.12.2018, così come integrato dalla relazione dell'OCC del 30.01.2019, fatta propria dal ricorrente stesso, e per l'effetto:

- dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;
- stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente sia pari ad euro 1.100,00;
- dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;
- rinvia a seguito di separata istanza la liquidazione del compenso dell'OCC.

Si comunichi a cura della Cancelleria al ricorrente. A cura del ricorrente all'OCC. A cura dell'OCC ai creditori.

Cassino, 05.06.2019

Il G.D. Lorenzo Sandulli